

L'accesso civico.

Una delle novità introdotte dal legge sulla trasparenza pubblicata con il decreto legislativo 33/2013, riguarda la fattispecie "dell'accesso civico" figura che si differenzia dal diritto di accesso finora configurato dalla l. 241 del 1990 e s.m.i.

L'accesso civico è disciplinato dall'art. 5 del decreto sopracitato e prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni, come il Comune di Chiomonte, di rendere noti i documenti, le informazioni o i dati, attribuendo allo stesso tempo il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

La richiesta di accesso civico come prevista dalla normativa non necessita di alcuna limitazione, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1 dello stesso decreto, che dovrà poi pronunciarsi sulla stessa istanza.

Nell'ipotesi di mancata pubblicazione dell'atto, documento o altra informazione, l'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del dato richiesto e contestualmente lo trasmette al richiedente o comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se invece il documento, l'informazione o il dato richiesto risulti già pubblicato, l'amministrazione provvederà a specificare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Possono essere messi in evidenza varie differenze con il diritto di accesso ordinario e più precisamente se ne caratterizza per l'oggetto, per le modalità e per il destinatario:

- l'oggetto: l'accesso civico si può estrinsecare solo nei confronti degli atti la cui pubblicazione sia obbligatoria, richiamata, per ampi settori, dallo stesso decreto nella seconda parte;
- la modalità: non necessita di domanda motivata che si basi su un interesse qualificato, non è quindi sottoposto a limitazione alcuna, ed è completamente gratuito;
- il destinatario della domanda: questa infatti, nell'accesso ordinario viene presentata generalmente agli uffici relazioni con il pubblico (anche se il responsabile dei relativi procedimenti è il vertice dell'ufficio che ha formato l'atto o che detiene lo stesso stabilmente), la domanda invece nell'accesso civico deve essere presentata al responsabile per la trasparenza.

Da quanto sopra ne discende come la disciplina di favore per la trasparenza, intesa come quasi assoluta conoscibilità di ogni documento della pubblica amministrazione, finisca di fatto a relegare il ruolo del diritto di accesso ordinario, e della relativa competenza degli uffici relazioni con il pubblico, ad un ambito residuale e marginale.

La procedura di esercizio del diritto civico rischia di essere più macchinosa della ordinaria richiesta di accesso così come fino ad oggi concepita: nel caso in cui l'amministrazione non abbia adempiuto all'obbligo di pubblicare dati che era obbligata a pubblicare, la richiesta di accesso civico deve essere inoltrata al responsabile per la trasparenza.

Come già specificato in caso di inerzia dell'amministrazione l'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo.

Il responsabile della trasparenza del Comune di Chiomonte è il dott. Daniele Bezzone, individuato con decreto sindacale n° 03 del 27.01.2015. La richiesta può essere inoltrata a mezzo posta ordinaria, via mail, posta elettronica certificata, come evidenziato nel sito dell'Ente.